

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

R.C.D. n. 596 /A -----

Concessione demaniale n. L/O/ 550 del 31/03/2022 (PR 43/D.L.)

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di **LESA**, alla ditta **BIANCHETTI ANNA MARIA** tipologia di concessione: **AREE A TERRA LIBERA DA MANUFATTI** (art. 10 comma 1 lettera a) R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) – **AREE A TERRA OCCUPATE DA MANUFATTI NON RICONDUCEBILI A BENI CENSIBILI AL CATASTO FABBRICATI E NON RICONDUCEBILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO** (art. 10 comma 1 lettera b) R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) - **AREE IN ACQUA OCCUPATE DA MANUFATTI NON RICONDUCEBILI A BENI CENSIBILI AL CATASTO FABBRICATI E NON RICONDUCEBILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO** (art. 10 comma 1 lettera e) R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) – **PONTILI GALLEGGIANTI, ZATTERE E GALLEGGIANTI IN GENERE** (art. 10 comma 1 lettera n) R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.)– **attività d'uso: RESIDENZIALI E CONNESSE.** --



UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE BELGIRATE - LESA - MEINA
GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE
Sede Legale LESA via Portici n. 2 - info@demaniobassolagomaggiore.it

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 586/A del 30.12.2021 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona; -----

Premesso che: -----

- la Sig.ra BIANCHETTI Anna Maria nata a Milano il 03.08.1954, residente a Milano CAP 20134, Via Rimembranze di Lambrate n. 15 (c.f. BNC NMR 54M43 F205F), aveva presentato in data 14.05.2015 prot. 1270, richiesta di rilascio di Concessione Demaniale, in subentro per successione alla Sig.ra Parravicini Elsa, per l'occupazione di spazi appartenenti al Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore sul territorio del Comune di LESA, foglio 13 mappale 502-978-979, ad uso "*aree a terra libere da manufatti, aree a terra ed in acqua occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili a d attività aventi fini di lucro, pontile galleggiante*"; -----

- che in conseguenza del combinato disposto dai commi 4 e 12 dell'art. 2 della L.R. 12/2004 e dell'art. 11, comma 4 del Regolamento Regionale n. 13/R del 28.07.2009, la rilascianda concessione demaniale sarebbe scaduta, nelle suddette more del rilascio, il 31.12.2018; -----

- che in data 10.09.2021 (Prot. n. 6963), la Sig.ra Bianchetti Anna Maria, ha presentato istanza di rinnovo, ovvero di rilascio di nuova concessione demaniale, per l'occupazione di beni/spazi appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato ed in particolare del Demanio della Navigazione Interna del Lago Mag-

giore, come i beni già oggetto della concessione scaduta; -----

- ai sensi dell'art. 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. <<la domanda di rinnovo...è presentata dal beneficiario della concessione, con le procedure di cui all'articolo 22, all'autorità demaniale preposta almeno 180 giorni prima della scadenza; qualora il contenuto della richiesta rimanga invariato, conservando le caratteristiche originali, il richiedente deve comunque dichiarare nelle forme di legge che non è intervenuta alcuna modificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto concordato, conservando l'attività d'uso e la tipologia di occupazione a suo tempo prevista e deve allegare la documentazione grafica posta ad individuazione del bene demaniale e dei diritti>>;-----

- la legge Regione Piemonte n. 2/2008 e s.m.i. ha disciplinato la navigazione interna, il demanio della navigazione interna e conferito funzioni agli Enti Locali, rimettendo alla Giunta Regionale la regolamentazione del procedimento per il rilascio delle concessioni dei beni del demanio idrico (fluviale e lacuale) per finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali (art. 4, comma 1, lettera j). In tal senso, il Regolamento n. 13 del 28.07.2009 nel disciplinare le procedure per il rilascio della concessione demaniale ha delineato un procedimento, ad istanza di parte, alla quale deve essere data pubblicità mediante affissione, per 15 giorni, all'albo pretorio del Comune ove è situato il bene interessato dalla richiesta, consentendo la presentazione di nuove domande concorrenti, nonché di opposizioni e osservazioni, disponendo, nei casi di domande concorrenti, che prevedano un analogo uso dei beni demaniali, il ricorso all'evidenza pubblica (art. 22); -----

- la Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – Setto-

re Attività Legislative e per la Qualità delle Normazioni – con proprio parere reso con nota 30.09.2014 protocollo n 10222/DB0302 all’oggetto “Proroga delle concessioni demaniali: applicabilità dell’articolo 1, comma 18 del D.L. 194/2009 e s.m.i. ai beni del Demanio della navigazione piemontese. Risposta alla richiesta di parere Vs. protocollo 3930/DB1205”, ha esplicitato che: -----

- 1) la previsione di una pubblicità e dunque di un confronto comparativo, risponde all’esigenza di gara pubblica;-----
- 2) l’apertura al mercato in base alle disposizioni comunitarie, ovviamente, è garantita anche in casi di rinnovo in quanto questo è comunque assimilabile a una nuova concessione ed è pertanto soggetto ai dettami comunitari;---
- 3) la disciplina regionale sembra essere in linea con il dettato comunitario che richiede comunque la pubblicità e la comparazione delle offerte nonché l’assenza di favoritismi per il Concessionario uscente;-----

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 478 del 23.09.2021, si stabiliva ai sensi degli art. 22 e 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., di dare ampia pubblicità nelle forme di legge alla procedura di rinnovo; -----

- visto il parere favorevole del Commissariato Italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca prot. 114/21 del 02.07.2021; -----

- visto il parere favorevole ai fini idraulici rilasciato dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale – Novara e Verbania, con determinazione n. 2524/A1817B/2021 in data 01.09.2021; -----

- visto il parere favorevole ai fini della disciplina della navigazione rilasciato da questa Unione di Comuni Collinari del Vergante con determina n. 468 del



16.09.2021; -----

- richiamata la determinazione n. 572 del 17.11.2021, con la quale, esperita l'istruttoria di rito, si provvedeva all'assegnazione dei beni sopra descritti in favore della Sig.ra Bianchetti Anna Maria; -----
- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327; -----
- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631; -----
- vista la L.R. n. 2/2008 e s.m.i.; -----
- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore. -----
- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese; -----
- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese; -----
- richiamata la deliberazione n. 87 del 16.10.2018, della Giunta dell'Unione dei Comuni Collinari del Vergante in qualità di Ente Capofila della Gestione Associata Demanio, di "ricognizione tariffe 2019 e metodi di calcolo"; -----
- visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato con deliberazione n. 11 del 25.11.2014 della Conferenza degli Amministratori; -----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge



regionale n. 2 del 17/01/2008 e s.m.i., alla Sig.ra: -----

BIANCHETTI ANNA MARIA, nata a Milano il 03.08.1954, residente a Milano CAP 20134, Via Rimembranze di Lambrate n. 15 (c.f. BNC NMR 54M43 F205F), di: -----

occupare/mantenere l'occupazione di alcune aree appartenenti al Demanio della Navigazione Interna Piemontese, ubicate nel Comune di **LESA (NO)** ed antistanti al **foglio 13 mappali 502-978-979**, per complessivi **mq. 993,31**, di cui mq. 638,63 riconducibili alla tipologia "*Aree a terra libere da manufatti*" (art. 10, comma 1, lettera a) del D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i), mq. 321,37 riconducibili alla tipologia "*Aree a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro*" (art. 10, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i), mq. 11,92 riconducibili alla tipologia "*Aree in acqua occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro*" (art. 10, comma 1, lettera e) del D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i), mq. 21,39 riconducibili alla tipologia "*Pontili galleggianti, zattere e galleggianti in genere*" (art. 10, comma 1, lettera n) del D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i), sigla **L130**, al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria per il periodo **dall'1.01.2019 al 31.12.2027** (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009), per la seguente attività d'uso: **residenziali e connesse**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate. -----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2027**. -----

Art. 2 - Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2019 è



stato determinato in € 1.830,91 ai sensi del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., ed è stato versato dal Concessionario in data 26.02.2019 per € 1616,50 ed in data 31.01.2022 per € 214,41 a saldo; -----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n 13/R del 28/07/2009 e s.m.i. (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI). -----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone. -----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento). -----

Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta.

La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone. ---

Art. 3 – Si da atto che la garanzia pari a € 1.830,91, risulta interamente versata dal concessionario per € 1.380,27 alla Regione Piemonte e successivamente trasferita a questo ente con Det. Dir. n. 95 del 04.05.2011 e per € 450,64 a mezzo di bonifico, in favore di questo Ente, in data 31.01.2022. -----

La garanzia così prestata sarà svincolata, previa istanza del concessionario, al termine della concessione, allorquando il soggetto concedente si sarà assicura-

to che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. -----

Art. 4 – L’area oggetto di concessione risulta già occupata dal Concessionario; -----

Art. 5 – **Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri contributivi di qualsiasi natura gravanti sul bene stesso. In particolare il Concessionario, così come indicato nella determinazione regionale n. 2524/A1817B/2021 e della Det. n. 468 del 16.09.2021, si impegna all’osservanza delle seguenti condizioni:** -----

a) *le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del Concessionario ogni responsabilità di legge nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;*-----

b) *il pontile galleggiante dovrà risultare conforme alle norme contenute nel “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002, risultare verificati secondo la normativa vigente ed essere assicurata in modo che il suo ancoraggio non venga meno e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;* -----

c) *i pontili dovranno essere segnalati, nella parte perimetrale, conformemente al “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili*



lacuali” emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002, i pontili galleggianti o fissi dovranno essere segnalati, nella loro parte perimetrale, da strisce di pellicola retroriflettente ovvero catarifrangente (avente dimensioni di almeno cm. 3 di larghezza e cm. 20 di lunghezza), posizionati ad interasse di cm. 100 (art. 1, comma 12); -----

d) gli ancoraggi e le varie opere (catene, etc.) del pontile dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio;

e) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici del Settore competente);-----

f) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventual-



mente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero. -----

Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente. -----

Il Concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione. -----

Previa autorizzazione dell'Autorità concedente può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione. -----

Art. 7 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario. -----

Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario: -----

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da



norme di legge o di regolamenti;-----

- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----

- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso. -----

Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). ---

Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando l'Autorità concedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione. -----

Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario. -----

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima. -----

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il con-

cedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa. -----

L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione-----

Art. 12 – Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario, comprese le spese di registrazione. -----

Art. 13 – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio. -----

Art. 14 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene. Il Concessionario pertanto dichiara di aver preso visione del bene oggetto di concessione e di accettarlo nella consistenza e nello stato di fatto in cui si trova. -----

Art. 15 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. L'istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla



stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi compresa la pubblicità dell'istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti. -----

Art. 16 – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato. -----

Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati. ----

Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente. -----

In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'ufficio. -----

Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni

Art. 17 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento Regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente. -----

Lesà li, 31/03/2022

Il Responsabile del servizio





Geom. Renato MELONE

Il sottoscritto Geom. Savazzi Maurizio (c.f. SVZ MRZ 58A16 A429P) giusta delega/procura Prot. 2332 del 31.03.2022 della Sig.ra Bianchetti Anna Maria (c.f. BNC NMR 54M43 F205F), dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).


.....li. 31/03/2022

Registrato a Borgomanero - Sportello di Arona MI/22 232 Mod. 3
In data 29/4/22 per Boa INT. S. Paolo
per € 330,00 (Trecentotrenta/00)

Carmelina Elena BARBAGALLO *
*firma su delega della Direzione Provinciale
Sabrina Beltramino



Pratica:	Dem.Lesa	1	MAURIZIO SAVAZZI Geometra Via Carcano n°8 28040 Lesa (NO) Albo Geometri prov. di Novara n°1895 cod.fisc. = SVZ MRZ 58A16 A429P p.Iva = 01010240032
data:	Settembre 2021		
committente:	Bianchetti Anna Maria Cristina		
lavoro:	Concessione demaniale in Lesa		
tavola:	Estratti Mappa, P.R.G. e I.G.M. Fotografia aerea Documentazione fotografica		



PLANIMETRIA I.G.M. Foglio n°31 INNO ARONA



Estratto di mappa
Foglio n°13
Mappali demaniali n° 502 - 978 - 979




LAGO MAGGIORE


ESTRATTO DI P.R.G.



PASSERELLA VISTA DAL PONTILE




LATO SINISTRO VISTO DAL PONTILE



VISTA GENERALE DA LAGO



FOTOGRAFIA AEREA



VISTA GENERALE AREA IN CONCESSIONE



GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
REP. N. 586/A DEL 31/03/2022

UNIONE DEI COMUNI COLLINARE
BELGIRATE
LESA
MEINA

RESPONSABILE
UFFICIO ASSOCIATO

pratica: Dem.Lesa	tavola: 2	MAURIZIO SAVAZZI Geometra Via Carcano n°8 28040 Lesa (NO) Albo Geometri prov. di Novara n°1895 cod.fisc. = SVZ MRZ 58A16 A429P p.iva = 01010240032
data: Settembre 2021	committente: Bianchetti Anna Maria Cristina	
agg:	lavoro: Concessione demaniale in Lesa	
tavola: Planimetria quotata Sezione e prospetto Conteggio aree in concessione		

COMPUTO SUPERFICI IN CONCESSIONE

Area 1	(4,35 x 31,90) =	mq.	138,76
Area 2	(26,20 x 4,35) =	mq.	113,97
Area 3	(4,10 x 4,35) =	mq.	17,84
Area 4	(10,10 x 4,60) =	mq.	46,46
Area 5	(2,55 x 1,70) =	mq.	4,34
Area 6	(7,80 x 1,10) =	mq.	8,58
Area 7	(6,10 x 2,10) =	mq.	12,81
Area 8	(16,10 x 0,30) =	mq.	4,83
Area 9	(23,65 x 0,30) =	mq.	7,09
Totale area in concessione =		mq.	354,68

